

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

| | | |
|---|---|-----------|
| I | <i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i> | |
| | Regolamento (CE) n. 1013/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli | 1 |
| | Regolamento (CE) n. 1014/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 121ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 | 3 |
| | Regolamento (CE) n. 1015/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 74ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 | 5 |
| | Regolamento (CE) n. 1016/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 293ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 | 6 |
| | Regolamento (CE) n. 1017/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 | 7 |
| | Regolamento (CE) n. 1018/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002 | 8 |
| | Regolamento (CE) n. 1019/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 | 9 |
| * | Regolamento (CE) n. 1020/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata | 10 |

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (CE) n. 1021/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata | 12 |
| Regolamento (CE) n. 1022/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali | 14 |
| Corte di giustizia | |
| ★ modifiche al regolamento di procedura della Corte di giustizia in seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza | 17 |
| Tribunale di primo grado | |
| ★ Modifiche al regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Nizza | 22 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo e Consiglio

2003/429/CE:

| | |
|--|----|
| ★ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento | 25 |
|--|----|

2003/430/CE:

| | |
|--|----|
| ★ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sulla revisione delle prospettive finanziarie | 31 |
|--|----|

Consiglio

2003/431/CE:

| | |
|--|----|
| ★ Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2003, concernente la firma a nome della Comunità e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo compreso tra il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003 | 38 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003 | 40 |
|---|----|

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

| | |
|--|----|
| ★ Decisione 2003/432/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2003, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo | 42 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

| <i>(EUR/100 kg)</i> | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00 | 052 | 78,9 |
| | 096 | 52,4 |
| | 999 | 65,7 |
| 0707 00 05 | 052 | 104,6 |
| | 628 | 143,3 |
| | 999 | 124,0 |
| 0709 90 70 | 052 | 82,6 |
| | 999 | 82,6 |
| 0805 50 10 | 382 | 57,7 |
| | 388 | 58,8 |
| | 528 | 59,0 |
| | 999 | 58,5 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 82,0 |
| | 400 | 96,6 |
| | 508 | 82,1 |
| | 512 | 71,2 |
| | 524 | 63,7 |
| | 528 | 68,4 |
| | 720 | 102,7 |
| | 800 | 224,9 |
| | 804 | 103,2 |
| | 999 | 99,4 |
| | 0809 10 00 | 052 |
| 999 | | 171,4 |
| 0809 20 95 | 052 | 341,0 |
| | 064 | 261,1 |
| | 068 | 156,6 |
| | 400 | 276,9 |
| | 999 | 258,9 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 052 | 115,0 |
| | 999 | 115,0 |
| 0809 40 05 | 052 | 134,1 |
| | 999 | 134,1 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1014/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 121ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 121ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 121ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

| Formula | | | A | | B | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo di vendita | Burro ≥ 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | | 85 | 81 | 85 | 81 |
| | Burro < 82 % | | 83 | 79 | — | 79 |
| | Burro concentrato | | 105 | 101 | 105 | 101 |
| | Crema | | — | — | 36 | 34 |
| Cauzione di trasformazione | Burro | | 94 | — | 94 | — |
| | Burro concentrato | | 116 | — | 116 | — |
| | Crema | | — | — | 40 | — |

REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2003 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2003****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 74ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 74ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 10 giugno 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2003 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2003****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 293ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 293ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 12 giugno 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 giugno 2003 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 12 giugno 2003, è fissata una restituzione massima pari a 138,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non

sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

| Designazione delle merci | Classificazione (Codice NC) | Motivazione |
|---|-----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Rivestimento monocolore, lavabile (73 cm x 42 cm circa), di materia tessile imbottita, a strati multipli, di cui lo strato esterno è un tessuto composto di poliestere (65 %), di cotone (25 %) e di polipropilene (10 %), lo strato intermedio è in ovatta e lo strato interno è composto di un tessuto non tessuto monocolore del 100 % di polipropilene. L'articolo è munito di una chiusura lampo che consente di riempirlo.</p> <p>(federa per guanciaie)</p> <p>(cfr. foto n. 627) (*)</p> | 6302 32 90 | <p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 2 A e 7 della sezione XI, dalla nota di sottovoce 2 A della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonché dal testo dei codici NC 6302, 6302 32 e 6302 32 90</p> <p>Si tratta di un articolo tessile imbottito, a strati multipli, confezionato sulla base di un materiale della voce 5811. Cfr. anche le note esplicative del Sistema Armonizzato, voce 5811.</p> <p>Il presente articolo è considerato come biancheria da letto, ai sensi del codice 6302. Cfr. anche le note esplicative del Sistema Armonizzato, voce 6302, paragrafo 1, secondo le quali le federe per guanciaie rientrano nella voce 6302.</p> <p>La classificazione sotto la voce 9404 (oggetti lettereschi) è da escludere poiché il presente articolo non è né imbottito né guarnito internamente. Cfr. anche le note esplicative del Sistema Armonizzato voce 9404, punto B). Inoltre, ai sensi delle note esplicative del Sistema Armonizzato, voce 9404, lettera e), le federe per guanciaie sono escluse da questa posizione e devono essere classificate nella voce 6302.</p> |

(*) La fotografia ha carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

| Designazione delle merci | Classificazione Codice NC | Motivazione |
|---|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Prodotto che si presenta in forma di disco (di circa 4,5 cm di diametro e di 1 cm di spessore), costituito da riso soffiato, di cui una superficie è ricoperta da uno strato sottile di glassa di colore marrone scuro e di spessore non superiore a 0,5 mm, contenente meno di 0,4 % di cacao. Il prodotto contiene, inoltre, zucchero, grassi vegetali, polvere di latte scremato, e semiscremato, polvere di siero di latte, polvere di carruba, lecitina di semi di soia, sostanza colorante e sostanza aromatica. Il prodotto è condizionato alla vendita al minuto.</p> <p>(Cfr. fotografia) (*)</p> | 1904 10 30 | <p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 18, dalla nota 3 del capitolo 19 nonché dal testo dei codici NC 1904, 1904 10 e 1904 10 30.</p> <p>Conformemente alla nota 3 del capitolo 19, il prodotto contiene, in peso, meno di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (cfr. le note esplicative del Sistema Armonizzato, capitolo 19, considerazioni generali).</p> <p>Ai sensi della nota 3 del capitolo 19, esso può essere considerato come una preparazione ricoperta di cioccolato della voce 1806 [cfr. anche le note esplicative del Sistema Armonizzato, capitolo 18, considerazioni generali, lettera d)].</p> <p>Il prodotto, ottenuto per soffiatura o tostatura di cereali, che non rientra sotto nessuna altra voce della nomenclatura, corrisponde ai requisiti di cui alla voce 1904 (cfr. le note esplicative del Sistema Armonizzato, voce 1904, parte A).</p> |

(*) La fotografia ha carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t) |
|---------------|--|--|
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata | 0,00 |
| | di qualità media | 0,00 |
| | di bassa qualità | 9,22 |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 10,48 |
| ex 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾ | 10,48 |
| 1002 00 00 | Segala | 42,58 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 57,79 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾ | 57,79 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 42,58 |

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo del 30.5.2003 al 16.6.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | YC3 | HAD2 | qualità media (*) | qualità bassa (**) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t) | 112,05 | 80,62 | 161,71 (***) | 151,71 (***) | 131,71 (***) | 98,34 (***) |
| Premio sul Golfo (EUR/t) | — | 12,16 | — | — | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) | 18,40 | — | — | — | — | — |

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 16,55 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,19 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI NIZZA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 223, sesto comma, del medesimo,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 139, sesto comma, del medesimo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Trattato di Nizza, che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, ha apportato modifiche alle disposizioni dei Trattati CE e CEEA, relative alla Corte di giustizia, e ha sostituito i Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia allegati al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica con un nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Gli articoli 221 CE e 137 EA, nella versione modificata, stabiliscono che la Corte si riunisce in sezioni, in grande sezione o, se del caso, in seduta plenaria e l'articolo 16 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia stabilisce la composizione delle sezioni e della grande sezione: occorre tener conto di questi nuovi collegi nelle disposizioni del regolamento e stabilire alcune modalità in merito alla rimessione delle cause ai detti collegi e alla composizione di questi ultimi per ciascuna causa.
- (3) Gli articoli 222 CE e 138 EA, nella versione modificata, e l'articolo 20 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia prevedono che la Corte, in determinati casi, può decidere che una causa venga giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale: occorre prevedere nel regolamento le modalità di adozione di tale decisione.
- (4) L'articolo 300, paragrafo 6, CE, nella versione modificata, dà facoltà al Parlamento europeo di domandare il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato: occorre prevedere, nel regolamento, la procedura da seguire quando una domanda di parere è presentata dal Parlamento.

(5) L'articolo 16 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia stabilisce che i giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni e che i presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni: occorre conformare a ciò le disposizioni del regolamento.

(6) La scadenza del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia comportano necessariamente alcune modifiche nella redazione delle disposizioni del regolamento,

avendo il Consiglio dato la sua approvazione in data 8 aprile 2003,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE AL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo primo

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1) e il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica in GU L 281 del 19.10.2002) è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo primo è sostituito dal testo seguente:

«Nelle disposizioni del presente regolamento:

- Il Trattato sull'Unione europea è denominato "Trattato sull'Unione",
- Il Trattato che istituisce la Comunità europea è denominato "Trattato CE",
- Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è denominato "Trattato CEEA",
- Il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia è denominato "Statuto",
- L'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- il termine "istituzione" designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi che sono creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte,
 - il termine "Autorità di vigilanza AELS" designa l'Autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE.
- 2) Nell'articolo 7, paragrafo 1, le parole «32 ter del Trattato CECA» sono soppresse.
- 3) Nell'articolo 9, paragrafo 1,
- a) nel primo comma, dopo la parola «sezioni» sono inserite le parole «di cinque e di tre giudici» e le parole «dall'articolo 221, secondo comma, del Trattato CE, dall'articolo 32, secondo comma, del Trattato CECA e dall'articolo 137, secondo comma, del Trattato CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 16 dello Statuto»;
 - b) nel secondo comma, le parole «La composizione delle sezioni» sono sostituite dalle parole «L'assegnazione dei giudici alle sezioni» e le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 4) Nell'articolo 9, paragrafo 2, dopo la parola «sezioni», sono inserite le parole «di tre giudici».
- 5) Nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Per le cause rimesse a un collegio giudicante conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, il termine "Corte" nel presente regolamento designa detto collegio».
- 6) Nell'articolo 9, paragrafo 4,
- a) il primo comma è abrogato;
 - b) nel secondo comma (divenuto comma unico), le parole «rimesse alle sezioni» sono sostituite con le parole «rimesse a una sezione di cinque o di tre giudici».
- 7) Nell'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Subito dopo l'elezione del presidente della Corte, i giudici eleggono, per una durata di tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque giudici.
- I giudici eleggono, per la durata di un anno, i presidenti delle sezioni di tre giudici.
- La Corte nomina, per la durata di un anno, il primo avvocato generale.
- Si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
- Le elezioni e la nomina effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».
- 8) Nell'articolo 11,
- a) nel primo comma sono inserite, dopo le parole «presidenti di sezione», le parole «di cinque giudici»;
 - b) si inserisce un nuovo secondo comma, che dispone quanto segue: «In caso di impedimento simultaneo del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di

cinque giudici, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento»;

- c) l'attuale secondo comma diventa il terzo comma e, in detto comma, le parole «dei presidenti di sezione» sono sostituite con le parole «di tutti i presidenti di sezione».

- 9) Dopo l'articolo 11, si inserisce il testo seguente:

«CAPO II bis

DEI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 11 bis

La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:

- la seduta plenaria, che comprende tutti i giudici,
- la grande sezione, che comprende undici giudici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 ter,
- le sezioni che comprendono cinque o tre giudici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 quater.

Articolo 11 ter

1. La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare ad undici. Questi ultimi giudici sono nominati in base all'elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l'ordine di quest'ultimo, spostando di un nome il punto d'inizio dopo ogni riunione generale della Corte.

2. Dopo l'elezione del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, viene redatto un elenco degli altri giudici ai fini della determinazione della composizione della grande sezione. Questo elenco segue, in modo alternato, l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento e l'ordine inverso: il primo giudice su questo elenco è il primo secondo l'ordine stabilito nel detto articolo, il secondo giudice nell'elenco è l'ultimo secondo quest'ordine, il terzo giudice è il secondo secondo quest'ordine, il quarto giudice è il penultimo secondo quest'ordine, e così via.

L'elenco è reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11 quater

1. Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono nominati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l'ordine dei medesimi, spostando di un nome il punto d'inizio dopo ogni riunione generale della Corte.

2. Per la composizione delle sezioni di cinque giudici, dopo l'elezione dei presidenti delle dette sezioni, vengono stabiliti gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati in modo identico all'elenco di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2.

Per la composizione delle sezioni di tre giudici, dopo l'elezione dei presidenti delle dette sezioni vengono formati gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

Gli elenchi di cui al presente paragrafo sono resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11 quinquies

Quando la Corte ritiene che più cause debbano essere decise congiuntamente da un medesimo collegio, la composizione di quest'ultimo è quella stabilita per la causa la cui relazione preliminare è stata esaminata per prima.

Articolo 11 sexies

Un membro del collegio giudicante, in caso di impedimento, è sostituito da un giudice, seguendo l'ordine degli elenchi di cui agli articoli 11 ter, paragrafo 2, o 11 quater, paragrafo 2.

In caso di impedimento del presidente della Corte, le funzioni di presidente della grande sezione vengono assunte conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

In caso di impedimento del presidente di una sezione di cinque giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte dal presidente di una sezione di tre giudici, se del caso seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, oppure, se nessun presidente di una sezione di tre giudici fa parte del collegio, da uno degli altri giudici seguendo l'ordine stabilito dal detto articolo 6.

In caso di impedimento del presidente di una sezione di tre giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte da un giudice del collegio seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

- 10) Nell'articolo 16, paragrafo 6, le parole: «delle Comunità europee», sono sostituite dalle parole: «dell'Unione europea».
- 11) Nell'articolo 16, paragrafo 7, sono soppresse le parole «dell'articolo 36, terzo comma, del Trattato CECA».
- 12) Nell'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il cancelliere assiste la Corte, il presidente, i presidenti delle sezioni ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio».
- 13) Nell'articolo 24, paragrafo 1, le parole «degli articoli 12 dello Statuto CE, 16 dello Statuto CECA e 12 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 13 dello Statuto».
- 14) Nell'articolo 25, paragrafo 1, la parola «Corte» è sostituita dalle parole «grande sezione e della seduta plenaria».
- 15) Nell'articolo 25, paragrafo 2, dopo la parola «sezioni», sono inserite le parole «di cinque e di tre giudici».
- 16) Nell'articolo 25, paragrafo 3, le parole «e le sezioni possono» sono sostituite dalla parola «può».
- 17) Nell'articolo 26, paragrafo 2,
 - a) le parole «la Corte» sono sostituite dalle parole «la grande sezione o la seduta plenaria»;
 - b) le parole «agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 17, terzo o quarto comma, dello Statuto».
- 18) Nell'articolo 26, paragrafo 3,
 - a) le parole «una delle sezioni» sono sostituite dalle parole «una sezione di cinque o di tre giudici»;
 - b) le parole «agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 17, secondo comma, dello Statuto»;
 - c) dopo la parola «raggiunto», sono inserite le parole «non risulta possibile sostituire i giudici mancanti conformemente all'articolo 11 sexies».
- 19) Nell'articolo 27, paragrafo 1, le parole «e le sezioni deliberano» sono sostituite dalla parola «delibera».
- 20) Nell'articolo 27, paragrafo 4, le parole «od alla sezione» sono soppresse.
- 21) Nell'articolo 27, paragrafo 6, le parole «o la sezione» sono soppresse.
- 22) L'articolo 29, paragrafo 3, è modificato nel seguente modo:
 - a) nel terzo comma, le parole «o la sezione» sono soppresse;
 - b) nel quinto comma, le parole «articolo 20 dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «articolo 23 dello Statuto»;
 - c) nel sesto comma, le parole «articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «articolo 23, quarto comma, dello Statuto».
- 23) Nell'articolo 29, paragrafo 4, le parole «o la sezione» sono soppresse.
- 24) Nell'articolo 30, paragrafo 1, le parole «o alla sezione» sono soppresse.

[Nuovo testo dell'articolo 30, paragrafo 1: «Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte».]
- 25) L'articolo 35, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
 - a) dopo le parole «dinanzi alla Corte» le parole «, a una sezione» sono soppresse;

- b) dopo le parole «della Corte», le parole «o della sezione» sono soppresse.
- 26) Nell'articolo 36, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 19 dello Statuto».
- 27) Nell'articolo 38, paragrafo 1, le parole «agli articoli 19 dello Statuto CE, 22 dello Statuto CECA e 19 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21 dello Statuto».
- 28) Nell'articolo 38, paragrafo 4, le parole «dagli articoli 19, secondo comma, dello Statuto CE, 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 21, secondo comma, dello Statuto».
- 29) Nell'articolo 38, paragrafo 6, le parole «42 e 89 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 30) L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

«CAPO I bis

DELLA RELAZIONE PRELIMINARE E DELLA RIMESIONE AI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 44

1. Il presidente fissa la data per la presentazione alla riunione generale della Corte della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,

- a) dopo il deposito della controreplica;
- b) quando non è stata depositata la replica o la controreplica alla scadenza dei termini fissati a norma dell'articolo 41, paragrafo 2;
- c) quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica;
- d) in caso di applicazione del procedimento accelerato di cui all'articolo 62 bis, quando il presidente fissa la data dell'udienza.

2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno rimettere la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza dibattimentale conformemente all'articolo 44 bis nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello Statuto.

La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

3. La Corte rimette alle sezioni di cinque o di tre giudici qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà, o l'importanza della causa, o particolari circostanze non richiedono la rimessione dinanzi alla grande sezione.

Tuttavia, la rimessione di una causa dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici non è ammessa qualora uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità, parte nel proce-

dimento, abbia chiesto che la causa sia decisa dalla grande sezione. Ai sensi di questa disposizione, per 'parte' s'intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell'ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Una domanda quale quella prevista dal presente comma non può essere proposta nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, quarto comma, dello Statuto. Ove reputi che un giudizio rivesta un'importanza eccezionale, essa, conformemente all'articolo 16, quinto comma, dello Statuto, può rinviare la causa alla seduta plenaria.

4. Il collegio giudicante al quale è stata rimessa una causa può, in qualsiasi stadio del procedimento, rinviare la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante.

5. Se si procede all'istruzione, il collegio giudicante, se non vi provvede esso stesso, ne incarica la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data».

- 31) Nell'articolo 45, paragrafo 2, le parole «21 e 22 dello Statuto CE, 24 e 25 dello Statuto CECA e 22 e 23 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «24 e 25 dello Statuto».
- 32) Nell'articolo 48, paragrafo 4, le parole «44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 33) Nell'articolo 74, paragrafo 1, dopo le parole «la sezione» sono aggiunte le parole «di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento».
- 34) Nell'articolo 76, paragrafo 3, dopo le parole «la sezione», sono aggiunte le parole «di tre giudici».
- 35) Nell'articolo 77, secondo comma, le parole «33 e 35 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 36) Nell'articolo 80, paragrafo 1, le parole «dai Trattati CE, CECA e CEEA, dagli Statuti della Corte» sono sostituite dalle parole «dal Trattato sull'Unione, dal Trattato CE e dal Trattato CEEA, dallo Statuto della Corte».
- 37) Nell'articolo 80, paragrafo 2, secondo comma, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 38) Nell'articolo 81, paragrafo 1, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 39) Nell'articolo 82 bis, paragrafo 1, le parole «dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CE, 47, terzo comma, dello Statuto CECA e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole: «dall'articolo 54, terzo comma, dello Statuto» e le parole «o dalla sezione alla quale la causa è stata rimessa» sono soppresse.

- 40) L'articolo 83, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
- nel primo comma: le parole «39, secondo comma, del Trattato CECA» sono soppresse;
 - nel secondo comma: le parole «39, terzo comma, del Trattato CECA» sono soppresse.
- 41) Nell'articolo 89, primo comma, le parole «44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 42) L'articolo 93, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
- nel secondo comma, lettera f), le parole «dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto»;
 - nel terzo comma, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 19 dello Statuto».
- 43) Dopo l'articolo 94 è abrogato il capo V con l'articolo 95.
- 44) Nell'articolo 97, paragrafo 1, terzo comma, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 45) L'articolo 103 è modificato nel seguente modo:
- nel paragrafo 1, le parole «dagli articoli 20 dello Statuto CE e 21 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 23 dello Statuto»;
 - il paragrafo 3 è abrogato.
- 46) L'articolo 104 è modificato nel seguente modo:
- nel paragrafo 1, secondo comma, le parole «dall'articolo 20 dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto»;
 - nel paragrafo 1, terzo comma, le parole «all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto»;
- nei paragrafi 3 e 4, le parole «agli articoli 20 dello Statuto CE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23 dello Statuto».
- 47) Nell'articolo 104 bis, secondo comma, le parole «agli articoli 20 dello Statuto CE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23 dello Statuto».
- 48) Nell'articolo 107, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Se la domanda di parere previo prevista dall'articolo 300 CE è presentata dal Parlamento europeo, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Se la domanda è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione e al Parlamento europeo. Se la domanda è presentata dalla Commissione, essa va notificata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.»
- 49) L'articolo 109 è abrogato.
- 50) Nell'articolo 110, le parole «negli articoli 49 e 50 dello Statuto CE, negli articoli 49 e 50 dello Statuto CECA e negli articoli 50 e 51 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «negli articoli 56 e 57 dello Statuto».
- 51) Nell'articolo 125, le parole «articoli 245 del Trattato CE e 160 del Trattato CEEA» sono sostituite dalle parole «articoli 223 CE e 139 EA» e, nella lettera c), le parole «degli articoli 27 dello Statuto CE e 28 degli Statuti CECA e CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 30 dello Statuto».
- 52) Nell'articolo 127, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».

Articolo 2

Le presenti modifiche al regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI NIZZA

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, il suo articolo 224, quinto comma;

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, il suo articolo 140, paragrafo 5,

visto l'articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione del Consiglio, data l'8 aprile 2003,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, nonché del nuovo protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, ed al venire a termine del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è necessario procedere a taluni adattamenti formali delle disposizioni del regolamento di procedura, modificare le disposizioni relative all'elezione dei presidenti di sezione conformemente all'articolo 50, primo comma, dello Statuto della Corte e prevedere la possibilità che il Tribunale si riunisca in grande sezione, come previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto della Corte.
- (2) Occorre tenere conto, da una parte, della necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza di fronte al numero più elevato di sezioni che saranno costituite dopo l'ampliamento e, dall'altra, della necessità di affidare ad un giudice per i provvedimenti provvisori le competenze spettanti in sede di procedimenti sommari al presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
- (3) Occorre far coincidere l'elezione dei presidenti delle sezioni composte di cinque giudici per un periodo di tre anni con l'elezione del presidente del Tribunale e con il rinnovo parziale dei membri del Tribunale ai sensi dell'articolo 224, secondo comma, del Trattato CE e prevedere, all'uopo, una disposizione transitoria che rinvii fino alla scadenza del primo periodo di rinnovo parziale la prima elezione per un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1), con modifiche del 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), del 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), del 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), del 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, rett. GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), del 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92) e del 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), è modificato come segue:

- 1) Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Nelle disposizioni del presente regolamento:

 - il Trattato che istituisce la Comunità europea è denominato "Trattato CE",
 - il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato "Trattato CEEA",
 - il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia è denominato "Statuto della Corte di giustizia",
 - l'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".»
- 2) I riferimenti al Trattato CECA sono soppressi e i riferimenti ai protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia sono adattati come segue:
 - a) nell'articolo 7, paragrafo 1, le parole «, 32 quinques del Trattato CECA» sono soppresse;
 - b) nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), le parole «, dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma, del Trattato CECA,» e nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), le parole «, dell'articolo 42 del Trattato CECA» sono soppresse;
 - c) nell'articolo 24, paragrafo 7, le parole «, dell'articolo 36, terzo comma, del Trattato CECA» sono soppresse;

- d) nell'articolo 42, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia»;
- e) nell'articolo 44, al paragrafo 1, le parole «agli articoli 19 dello Statuto CE, 22 dello Statuto CECA e 19 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia» e, al paragrafo 4, le parole «dagli articoli 19, secondo comma, dello Statuto CE, 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia»;
- f) nell'articolo 44, paragrafo 5 bis, le parole «, dell'articolo 42 del Trattato CECA» sono soppresse;
- g) nell'articolo 65, le parole «gli articoli 21 e 22 dello Statuto CE, 24 e 25 dello Statuto CECA e 22 e 23 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «gli articoli 24 e 25 dello Statuto della Corte di giustizia»;
- h) nell'articolo 69, paragrafo 4, le parole «, 44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse;
- i) negli articoli 77 e 80, le parole «dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CE, 47, terzo comma, dello Statuto CECA e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia»;
- j) nell'articolo 83, le parole «dagli articoli 53, secondo comma, dello Statuto CE, 53, secondo comma, dello Statuto CECA e 54, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia»;
- k) nell'articolo 98, secondo comma, le parole «, 33 e 35 del Trattato CECA» sono soppresse;
- l) nell'articolo 101, paragrafo 1, la parola «, CECA» è soppressa e le parole «dagli Statuti della Corte» sono sostituite dalle parole «dallo Statuto della Corte di giustizia»;
- m) nell'articolo 104, paragrafo 1, le parole «, 39, secondo comma, del Trattato CECA» e le parole «, 39, terzo comma, del Trattato CECA» sono soppresse;
- n) nell'articolo 110, le parole «, 44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse;
- o) nell'articolo 112 le parole «degli articoli 47, secondo comma, dello Statuto CE, 47, secondo comma, dello Statuto CECA e 48, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia»;
- p) nell'articolo 115, paragrafo 2, lettera f), le parole «dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello Statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia» e, nell'articolo 115, paragrafo 3, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20, primo e secondo comma, dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia»;
- q) nell'articolo 125, le parole «dagli articoli 41, terzo comma, dello Statuto CE, 38, terzo comma, dello Statuto CECA e 42, terzo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 44, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia».
- 3) Le parole «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» negli articoli 10, paragrafo 2, 12, secondo comma, 24, paragrafo 6, 32, paragrafo 1, secondo comma, 101, paragrafo 2, secondo comma, 102, paragrafo 1, 123, paragrafo 1, terzo comma, e 137.
- 4) Nell'articolo 8, sono aggiunti i seguenti nuovi secondo e terzo comma:
- «Il presidente del Tribunale presiede la grande sezione.
- Se il presidente del Tribunale è assegnato a una sezione composta di tre o di cinque giudici, egli la presiede.»
- 5) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:
- «Il Tribunale costituisce al suo interno sezioni composte di tre e di cinque giudici ed una grande sezione composta di undici giudici e stabilisce quali giudici assegnare ad esse.»
- Nel paragrafo 2 del suddetto articolo, le parole «La composizione delle sezioni» sono sostituite dalle parole «La decisione adottata in conformità del presente articolo».
- 6) Sono inserite nell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dopo le parole «dalle sezioni composte» le parole «di tre o di cinque giudici». Nel secondo comma del paragrafo 1 sono inserite dopo le parole «in seduta plenaria» le parole «o dalla grande sezione».
- 7) Nell'articolo 14, paragrafo 1, sono inserite, dopo le parole «in seduta plenaria» le parole «, alla grande sezione».
- 8) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:
- «§ 1 I giudici eleggono tra loro, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, i presidenti delle sezioni composte di tre e di cinque giudici.
- § 2 I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
- I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Tribunale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

§ 3 I presidenti delle sezioni composte di tre giudici sono eletti per un periodo determinato.

§ 4 In caso di cessazione dal mandato di un presidente di sezione prima della scadenza normale delle sue funzioni, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

§ 5 Il risultato delle elezioni è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- 9) Nell'articolo 32, paragrafo 2, le parole «convocato il Tribunale in seduta plenaria» sono sostituite dalle parole «convocata la seduta plenaria», le parole «il quorum di nove giudici» sono sostituite dalle parole «il quorum» e le parole «fino a che non sia raggiunto detto quorum» sono sostituite dalle parole «fino a che il quorum non sia raggiunto».

Nel paragrafo 3 dello stesso articolo sono inserite, dopo le parole «in una delle sezioni» le parole «composte di tre o di cinque giudici». Viene aggiunto allo stesso paragrafo un secondo comma del seguente tenore:

«Il quorum della grande sezione è di nove giudici. Se tale quorum non è raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per completare la sezione.»

- 10) Nell'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, sono inserite, dopo le parole «la sezione investita della causa» le parole «o il presidente del Tribunale» e, dopo le parole «la rimessione della causa a questo», le parole «o alla grande sezione».

Nel secondo comma dello stesso paragrafo le parole «mantenuta o rimessa dinanzi ad una sezione composta di» sono sostituite dalle parole «trattata da una sezione composta di almeno».

- 11) Nell'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono inserite, dopo le parole «in seduta plenaria», le parole «o alla grande sezione».

- 12) I tre commi dell'articolo 106 sono sostituiti dall'unico comma seguente:

«In caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, questi è sostituito, in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori, da un altro giudice designato secondo le modalità fissate con la decisione adottata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 10».

- 13) Nell'articolo 118, paragrafo 2, sono inserite, dopo le parole «in seduta plenaria» le parole «o dalla grande sezione» e le parole «al Tribunale nella stessa composizione» alla fine della frase sono sostituite dalle parole «al collegio che ha pronunciato la suddetta decisione».

- 14) Negli articoli 124, 127, paragrafo 1, e 129, paragrafo 2, sono inserite, dopo le parole «in seduta plenaria», le parole «o alla grande sezione» e, dopo la parola «esso», sono inserite le parole «o essa». Nell'articolo 124, dopo la parola «sentenza», le parole «con essa impugnata» sono sostituite dalla parola «opposta».

Articolo 2

La prima elezione dei presidenti delle sezioni composte di cinque giudici per tre anni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di procedura, avrà luogo, a seguito del rinnovo parziale dei membri del Tribunale di cui all'articolo 224, secondo comma, del Trattato CE, dopo il 31 agosto 2004.

Articolo 3

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 maggio 2003.

Il cancelliere
H. JUNG

Il Presidente
B. VESTERDORF

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2003 sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento

(2003/429/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, e in particolare il punto 25,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prospettive finanziarie per l'Unione europea (con 15 membri) convenute nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono essere ritoccate per tenere conto della situazione di un'Unione europea allargata di 25 membri per il periodo 2004-2006, a prezzi 1999.
- (2) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha approvato il risultato dei negoziati che hanno consentito di determinare le spese necessarie per l'adesione di dieci nuovi Stati membri nel 2004.
- (3) Esso ha dichiarato esplicitamente che l'assistenza finanziaria di preadesione per la Turchia dovrebbe essere finanziata nel quadro della «rubrica di preadesione» a partire dal 2004.
- (4) Si dovrebbe tenere conto delle conseguenze a livello delle prospettive finanziarie di una soluzione politica a Cipro nel corso dell'attuale quadro finanziario.
- (5) In conformità del punto 25, secondo comma, dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, la modifica delle rubriche interessate da tale adeguamento non deve superare gli importi che figurano nel quadro finanziario indicativo riportato nell'allegato II di tale accordo,

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 14 aprile 2003.

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel periodo 2004-2006, i massimali annuali per gli stanziamenti di impegno delle rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie di cui all'allegato I dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, vengono incrementati degli importi corrispondenti al fabbisogno di spesa derivante dall'adesione dei dieci nuovi Stati membri.

Il massimale della rubrica 7 comprende gli stanziamenti per l'assistenza di preadesione a favore della Turchia. La denominazione della rubrica 7 è modificata in «Strategia di preadesione».

Viene creata una nuova rubrica 8 al fine di iscrivere le compensazioni di bilancio convenute al Consiglio europeo di Copenaghen.

Articolo 2

1. Di conseguenza, l'allegato I dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 viene sostituito dalle prospettive finanziarie adeguate rispetto ai prezzi del 1999 per un'Unione europea con 25 membri (escluse le implicazioni di bilancio derivati da una soluzione politica a Cipro), quali figurano nella tabella 1a allegata alla presente decisione.

Qualora venga raggiunta una soluzione politica per Cipro, si applicano le prospettive finanziarie per un'Unione europea con 25 membri a prezzi 1999, quali figurano nella tabella 1b.

Di conseguenza, l'allegato II dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 diventa nullo.

2. Le prospettive finanziarie corrispondenti derivanti dall'adeguamento tecnico per il 2004 rispetto all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e dei prezzi, sono riportate nelle tabelle 2a e 2b allegata alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU

ALLEGATO

Tabella 1a: Prospettive Finanziare (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 1999

| (in milioni di euro) | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Stanziamenti di impegno | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 40 920 | 42 800 | 43 900 | 43 770 | 44 657 | 45 677 | 45 807 |
| 1a. Politica agricola comune | 36 620 | 38 480 | 39 570 | 39 430 | 38 737 | 39 602 | 39 612 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 300 | 4 320 | 4 330 | 4 340 | 5 920 | 6 075 | 6 195 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 045 | 31 455 | 30 865 | 30 285 | 35 665 | 36 502 | 37 940 |
| Fondi strutturali | 29 430 | 28 840 | 28 250 | 27 670 | 30 533 | 31 835 | 32 608 |
| Fondo di coesione | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 5 132 | 4 667 | 5 332 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 5 930 | 6 040 | 6 150 | 6 260 | 7 877 | 8 098 | 8 212 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 550 | 4 560 | 4 570 | 4 580 | 4 590 | 4 600 | 4 610 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 560 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 5 403 | 5 558 | 5 712 |
| 6. RISERVE | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Riserva per garanzie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. AIUTO DI PREADESIONE | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| Agricoltura | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 273 | 1 173 | 940 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO | 92 025 | 93 475 | 93 955 | 93 215 | 102 985 | 105 128 | 106 741 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO | 89 600 | 91 110 | 94 220 | 94 880 | 100 800 | 101 600 | 103 840 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 1b: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 1999

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. AGRICOLTURA | 40 920 | 42 800 | 43 900 | 43 770 | 44 650 | 45 675 | 45 805 |
| 1a. Politica agricola comune | 36 620 | 38 480 | 39 570 | 39 430 | 38 740 | 39 611 | 39 622 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 300 | 4 320 | 4 330 | 4 340 | 5 910 | 6 064 | 6 183 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 045 | 31 455 | 30 865 | 30 285 | 35 718 | 36 579 | 38 052 |
| Fondi strutturali | 29 430 | 28 840 | 28 250 | 27 670 | 30 571 | 31 899 | 32 703 |
| Fondo di coesione | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 5 147 | 4 680 | 5 349 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 5 930 | 6 040 | 6 150 | 6 260 | 7 891 | 8 112 | 8 226 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 550 | 4 560 | 4 570 | 4 580 | 4 590 | 4 600 | 4 610 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 560 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 5 403 | 5 558 | 5 712 |
| 6. RISERVE | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Riserva per garanzie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. STRATEGIA DI PREADESIONE | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| Agricoltura | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 273 | 1 173 | 940 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO | 92 025 | 93 475 | 93 955 | 93 215 | 103 045 | 105 218 | 106 865 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO | 89 600 | 91 110 | 94 220 | 94 880 | 100 800 | 101 600 | 103 840 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 2a: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 2004

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | Prezzi | | | | | Prezzi 2004 | |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 41 738 | 44 530 | 46 587 | 47 378 | 49 305 | 50 431 | 50 575 |
| 1a. Politica agricola comune | 37 352 | 40 035 | 41 992 | 42 680 | 42 769 | 43 724 | 43 735 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 386 | 4 495 | 4 595 | 4 698 | 6 536 | 6 707 | 6 840 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 678 | 32 720 | 33 638 | 33 968 | 41 035 | 41 685 | 42 932 |
| Fondi strutturali | 30 019 | 30 005 | 30 849 | 31 129 | 35 353 | 36 517 | 37 028 |
| Fondo di coesione | 2 659 | 2 715 | 2 789 | 2 839 | 5 682 | 5 168 | 5 904 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 6 031 | 6 272 | 6 558 | 6 796 | 8 722 | 8 967 | 9 093 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 627 | 4 735 | 4 873 | 4 972 | 5 082 | 5 093 | 5 104 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 638 | 4 776 | 5 012 | 5 211 | 5 983 | 6 154 | 6 325 |
| 6. RISERVE | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| Riserva per garanzie | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| 7. AIUTO DI PREADESIONE | 3 174 | 3 240 | 3 328 | 3 386 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| Agricoltura | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 058 | 1 080 | 1 109 | 1 129 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 587 | 1 620 | 1 664 | 1 693 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 410 | 1 299 | 1 041 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO | 93 792 | 97 189 | 100 672 | 102 145 | 115 434 | 117 526 | 118 967 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO | 91 322 | 94 730 | 100 078 | 102 767 | 111 380 | 112 260 | 114 740 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimali risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 2b: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 2004

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | Prezzi | | | | | Prezzi 2004 | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 41 738 | 44 530 | 46 587 | 47 378 | 49 297 | 50 429 | 50 573 |
| 1a. Politica agricola comune | 37 352 | 40 035 | 41 992 | 42 680 | 42 772 | 43 734 | 43 746 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 386 | 4 495 | 4 595 | 4 698 | 6 525 | 6 695 | 6 827 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 678 | 32 720 | 33 638 | 33 968 | 41 094 | 41 770 | 43 056 |
| Fondi strutturali | 30 019 | 30 005 | 30 849 | 31 129 | 35 395 | 36 588 | 37 133 |
| Fondo di coesione | 2 659 | 2 715 | 2 789 | 2 839 | 5 699 | 5 182 | 5 923 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 6 031 | 6 272 | 6 558 | 6 796 | 8 737 | 8 982 | 9 108 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 627 | 4 735 | 4 873 | 4 972 | 5 082 | 5 093 | 5 104 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 638 | 4 776 | 5 012 | 5 211 | 5 983 | 6 154 | 6 325 |
| 6. RISERVE | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| Riserva per garanzie | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| 7. STRATEGIA DI PREADESIONE | 3 174 | 3 240 | 3 328 | 3 386 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| Agricoltura | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 058 | 1 080 | 1 109 | 1 129 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 587 | 1 620 | 1 664 | 1 693 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 410 | 1 299 | 1 041 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO | 93 792 | 97 189 | 100 672 | 102 145 | 115 500 | 117 624 | 119 104 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO | 91 322 | 94 730 | 100 078 | 102 767 | 111 380 | 112 260 | 114 740 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 maggio 2003****sulla revisione delle prospettive finanziarie**

(2003/430/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare i punti 19-21,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione congiunta per l'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento ⁽⁴⁾, in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
- (2) Hanno successivamente approvato una dichiarazione sull'articolo 32 e l'allegato XV del trattato di adesione. La dichiarazione prevede l'innalzamento del massimale della rubrica 3 (politiche interne),

DECIDONO:

Articolo 1

I massimali annuali per gli stanziamenti per impegni della rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie, adeguate in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, sono aumentati dei seguenti importi, espressi in milioni di euro a prezzi 1999.

| 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|
| 50 | 190 | 240 |

Articolo 2

1. Le prospettive finanziarie che ne risultano per un'Unione europea allargata con 25 membri (escluse le implicazioni di bilancio di una soluzione politica per Cipro), a prezzi 1999, figurano nella tabella 1a allegata alla presente decisione.

Qualora venga raggiunta una soluzione politica per Cipro, si applicano le prospettive finanziarie per un'Unione europea con 25 membri a prezzi 1999, quali figurano nella tabella 1b.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 14 aprile 2003.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25.

2. Le prospettive finanziarie corrispondenti derivanti dall'adeguamento tecnico per il 2004 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e dei prezzi, sono riportate nelle tabelle 2a e 2b allegate alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

Tabella 1a: Prospettive Finanziare (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 1999

| Stanziamenti di impegno | (in milioni di euro) | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 40 920 | 42 800 | 43 900 | 43 770 | 44 657 | 45 677 | 45 807 |
| 1a. Politica agricola comune | 36 620 | 38 480 | 39 570 | 39 430 | 38 737 | 39 602 | 39 612 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 300 | 4 320 | 4 330 | 4 340 | 5 920 | 6 075 | 6 195 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 045 | 31 455 | 30 865 | 30 285 | 35 665 | 36 502 | 37 940 |
| Fondi strutturali | 29 430 | 28 840 | 28 250 | 27 670 | 30 533 | 31 835 | 32 608 |
| Fondo di coesione | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 5 132 | 4 667 | 5 332 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 5 930 | 6 040 | 6 150 | 6 260 | 7 877 | 8 098 | 8 212 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 550 | 4 560 | 4 570 | 4 580 | 4 590 | 4 600 | 4 610 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 560 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 5 403 | 5 558 | 5 712 |
| 6. RISERVE | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Riserva per garanzie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. AIUTO DI PREADESIONE | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| Agricoltura | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 273 | 1 173 | 940 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO | 92 025 | 93 475 | 93 955 | 93 215 | 102 985 | 105 128 | 106 741 |
| TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO | 89 600 | 91 110 | 94 220 | 94 880 | 100 800 | 101 600 | 103 840 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 1b: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 1999

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1. AGRICOLTURA | 40 920 | 42 800 | 43 900 | 43 770 | 44 650 | 45 675 | 45 805 |
| 1a. Politica agricola comune | 36 620 | 38 480 | 39 570 | 39 430 | 38 740 | 39 611 | 39 622 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 300 | 4 320 | 4 330 | 4 340 | 5 910 | 6 064 | 6 183 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 045 | 31 455 | 30 865 | 30 285 | 35 718 | 36 579 | 38 052 |
| Fondi strutturali | 29 430 | 28 840 | 28 250 | 27 670 | 30 571 | 31 899 | 32 703 |
| Fondo di coesione | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 5 147 | 4 680 | 5 349 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 5 930 | 6 040 | 6 150 | 6 260 | 7 891 | 8 112 | 8 226 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 550 | 4 560 | 4 570 | 4 580 | 4 590 | 4 600 | 4 610 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 560 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 5 403 | 5 558 | 5 712 |
| 6. RISERVE | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Riserva per garanzie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. STRATEGIA DI PREADESIONE | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| Agricoltura | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 273 | 1 173 | 940 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER IMPEGNI | 92 025 | 93 475 | 93 955 | 93 215 | 103 045 | 105 218 | 106 865 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER PAGAMENTI | 89 600 | 91 110 | 94 220 | 94 880 | 100 800 | 101 600 | 103 840 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 2a: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 2004

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | Prezzi correnti | | | | | Prezzi 2004 | |
|---|-----------------|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 41 738 | 44 530 | 46 587 | 47 378 | 49 305 | 50 431 | 50 575 |
| 1a. Politica agricola comune | 37 352 | 40 035 | 41 992 | 42 680 | 42 769 | 43 724 | 43 735 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 386 | 4 495 | 4 595 | 4 698 | 6 536 | 6 707 | 6 840 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 678 | 32 720 | 33 638 | 33 968 | 41 035 | 41 685 | 42 932 |
| Fondi strutturali | 30 019 | 30 005 | 30 849 | 31 129 | 35 353 | 36 517 | 37 028 |
| Fondo di coesione | 2 659 | 2 715 | 2 789 | 2 839 | 5 682 | 5 168 | 5 904 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 6 031 | 6 272 | 6 558 | 6 796 | 8 722 | 8 967 | 9 093 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 627 | 4 735 | 4 873 | 4 972 | 5 082 | 5 093 | 5 104 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 638 | 4 776 | 5 012 | 5 211 | 5 983 | 6 154 | 6 325 |
| 6. RISERVE | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| Riserva per garanzie | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| 7. AIUTO DI PREADESIONE | 3 174 | 3 240 | 3 328 | 3 386 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| Agricoltura | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 058 | 1 080 | 1 109 | 1 129 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 587 | 1 620 | 1 664 | 1 693 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 410 | 1 299 | 1 041 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER IMPEGNI | 93 792 | 97 189 | 100 672 | 102 145 | 115 434 | 117 526 | 118 967 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER PAGAMENTI | 91 322 | 94 730 | 100 078 | 102 767 | 111 380 | 112 260 | 114 740 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimali risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Tabella 2b: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 2004

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di euro)

| Stanzamenti di impegno | Prezzi correnti | | | | | Prezzi 2004 | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 41 738 | 44 530 | 46 587 | 47 378 | 49 297 | 50 429 | 50 573 |
| 1a. Politica agricola comune | 37 352 | 40 035 | 41 992 | 42 680 | 42 772 | 43 734 | 43 746 |
| 1b. Sviluppo rurale | 4 386 | 4 495 | 4 595 | 4 698 | 6 525 | 6 695 | 6 827 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 678 | 32 720 | 33 638 | 33 968 | 41 094 | 41 770 | 43 056 |
| Fondi strutturali | 30 019 | 30 005 | 30 849 | 31 129 | 35 395 | 36 588 | 37 133 |
| Fondo di coesione | 2 659 | 2 715 | 2 789 | 2 839 | 5 699 | 5 182 | 5 923 |
| 3. POLITICHE INTERNE | 6 031 | 6 272 | 6 558 | 6 796 | 8 737 | 8 982 | 9 108 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 627 | 4 735 | 4 873 | 4 972 | 5 082 | 5 093 | 5 104 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | 4 638 | 4 776 | 5 012 | 5 211 | 5 983 | 6 154 | 6 325 |
| 6. RISERVE | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per aiuti di urgenza | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| Riserva per garanzie | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |
| 7. STRATEGIA DI PREADESIONE | 3 174 | 3 240 | 3 328 | 3 386 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| Agricoltura | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |
| Strumento strutturale di preadesione | 1 058 | 1 080 | 1 109 | 1 129 | | | |
| PHARE (paesi candidati) | 1 587 | 1 620 | 1 664 | 1 693 | | | |
| 8. COMPENSAZIONE | | | | | 1 410 | 1 299 | 1 041 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER IMPEGNI | 93 792 | 97 189 | 100 672 | 102 145 | 115 500 | 117 624 | 119 104 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER PAGAMENTI | 91 322 | 94 730 | 100 078 | 102 767 | 111 380 | 112 260 | 114 740 |
| Massimale stanz. di pagam. in % dell'RNL (SEC 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Massimale risorse proprie | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

⁽¹⁾ Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

ALLEGATO II

Dichiarazione concernente l'articolo 32 e l'allegato XV del trattato di adesione

1. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio dichiarano che gli importi supplementari saranno menzionati nell'allegato XV del trattato di adesione, senza pregiudizio dei diritti del Parlamento europeo e dei poteri e prerogative conferiti all'autorità di bilancio in virtù dell'articolo 272 del trattato CE e delle disposizioni afferenti dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio del 6 maggio 1999, in particolare i punti 15, 19-21 e 24, e nei negoziati sulle future prospettive finanziarie.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono sull'adeguamento delle prospettive finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 in vista dell'allargamento, in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, quale proposto dalla Commissione ⁽¹⁾.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, inoltre, convengono sulla revisione delle prospettive finanziarie innalzando il massimale della rubrica 3, dopo l'adeguamento a norma del punto 25 dell'AII, di 480 milioni di EUR per il periodo 2004-2006, ossia 50 milioni di EUR per il 2004, 190 milioni di EUR per il 2005, 240 milioni di EUR per il 2006, in conformità dei punti da 19 a 21 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. La Commissione presenterà le proposte necessarie ai fini dell'adozione entro il 9 aprile 2003.
4. Decidendo di trasferire il finanziamento degli aiuti alla Turchia dalla rubrica 4 alla rubrica 7, essi convengono altresì di modificare il titolo come segue: «Strategia di preadesione». La rubrica 7 coprirebbe pertanto le spese per la Bulgaria e la Romania e per la Turchia in qualità di paese candidato ⁽²⁾.
5. Una volta adottati, i nuovi massimali delle prospettive finanziarie si applicheranno a tutti gli Stati membri, senza alcuna discriminazione dei nuovi Stati membri per mezzo dei submassimali.
6. Essi convengono altresì di rivedere (entro la fine della procedura di bilancio 2004), con procedura di codecisione, gli importi di riferimento dei programmi adottati in codecisione, entro i limiti dei massimali risultanti dal summenzionato adeguamento e dalla revisione delle prospettive finanziarie.
7. Il progetto preliminare di bilancio per il 2004 che verrà presentato dalla Commissione coprirà tutti gli Stati membri attuali e aderenti, in modo che la procedura di bilancio possa condurre a un accordo sui relativi stanziamenti per l'Unione allargata.
8. In conformità dell'articolo 28 del progetto di trattato di adesione, il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 «è adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004».
9. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 per il funzionamento delle procedure di bilancio, accordo che può essere efficace solamente se tutte le istituzioni lo rispettano pienamente.

⁽¹⁾ COM(2003) 70.

⁽²⁾ Il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero decidere, su proposta della Commissione, di includere altri paesi candidati nella rubrica 7.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2003

concernente la firma a nome della Comunità e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo compreso tra il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003

(2003/431/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ⁽¹⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo stesso.
- (2) Poiché il governo di Maurizio non era pronto ad avviare i negoziati, in mancanza di informazioni richieste, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale ⁽²⁾, approvato con il regolamento (CE) n. 444/2001 ⁽³⁾, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2002, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
- (3) Grazie a tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre pertanto firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio, e applicarlo in via provvisoria.

- (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità europea, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo compreso tra il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione definitiva dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 3 dicembre 2002.

Articolo 4

Le possibilità di pesca fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

- a) tonniere con reti da circuizione:
- | | |
|-------------|----|
| Francia | 20 |
| Spagna | 20 |
| Italia | 2 |
| Regno Unito | 1 |

⁽¹⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 1.

b) pescherecci con palangari di superficie:

Articolo 5

| | |
|------------|----|
| Spagna | 19 |
| Francia | 13 |
| Portogallo | 8 |

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

c) pescherecci con lenze:

| | |
|---------|----------------------------|
| Francia | 25 tsl/mese in media annua |
|---------|----------------------------|

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2003.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003

A. Lettera della Comunità

Signor ...

Mi prego confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (3 dicembre 1999-2 dicembre 2002) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:

- 1) A partire dal 3 dicembre 2002 e per un periodo di un anno fino al 2 dicembre 2003, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 e pro rata temporis all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il suddetto contributo finanziario sarà pagato al più tardi il 1° giugno 2003. Saranno pure d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 6.

- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

In nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo di Maurizio

Signor ...

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego confermarle che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (3 dicembre 1999-2 dicembre 2002) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:

- 1) A partire dal 3 dicembre 2002 e per un periodo di un anno fino al 2 dicembre 2003, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 e pro rata temporis all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il suddetto contributo finanziario sarà pagato al più tardi il 1° giugno 2003. Saranno pure d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 6.

- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi prego confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo di Maurizio e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo di Maurizio

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/432/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2003
relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 25,

vista l'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003 relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1484 (2003) che autorizza, ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, lo schieramento temporaneo di una forza multinazionale ad interim di emergenza a Bunia, nella Repubblica democratica del Congo.
- (2) All'Unione europea è stato chiesto dalle Nazioni Unite di mettere a disposizione una forza temporanea di stabilizzazione nella regione di Ituri in attuazione del mandato previsto nella risoluzione n. 1484 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 maggio 2003.
- (3) Il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le pertinenti decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
- (4) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'operazione militare dell'UE nella Repubblica democratica del Congo ha inizio il 12 giugno 2003.

Articolo 2

Il piano operativo è approvato.

Articolo 3

Il messaggio di autorizzazione delle regole di ingaggio è approvato.

Articolo 4

Il comandante dell'operazione è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l'ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità in seguito al loro arrivo nel teatro, nonché all'esecuzione della missione.

Articolo 5

Senza pregiudizio dell'articolo 15 dell'azione comune 2003/423/PESC, la presente decisione resta in vigore fino al momento in cui le forze impegnate nell'operazione a Bunia saranno state rischierate.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.